



COMUNE DI PRIZZI

Provincia di Palermo

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.63 DEL20/12/2012

REGOLAMENTO

SUI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RIVOLTI AI MINORI

Copia modificata con emendamenti n. 1 e 2

TITOLO I

Norme Generali

Oggetto del Regolamento

L'Amministrazione Comunale, nell'attuazione dei propri indirizzi di politica sociale, diretti alla destituzionalizzazione dei minori, garantendo il diritto dei soggetti a vivere all'interno della propria famiglia, prevede in favore dei minori, oggetto del presente Regolamento, gli interventi socio-assistenziali intesi a sostenere il minore, proteggere e tutelare l'infanzia e l'adolescenza.

In particolare gli interventi socio-assistenziali erogati dal Comune non devono assolutamente intendersi come forma di assistenzialismo ma come forma di prevenzione al disadattamento sociale e al disagio economico.

Gli interventi assistenziali, previsti dal presente Regolamento, sono finalizzati a garantire il minore in stato di bisogno attraverso mezzi di sussistenza adeguati al fine di risolvere gravi situazioni esistenziali carenti sotto il profilo reddituale ed economico.

A tal proposito, l'Amministrazione Comunale istituisce a favore dei minori i seguenti servizi:

- **ricovero di minori;**
- **assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre;**
- **affidamento familiare di minori.**

TITOLO II

Ricovero in Istituti

Art. 1 -Principi generali e finalità

Nell'ambito delle funzioni trasferite ai Comuni, ai sensi L.R. n.22/86 e s.m.i, possono essere disposti ricoveri di minori appartenenti a famiglie che versano in condizioni di disagio socio-economico e/o su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria.

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il ricovero, a convitto o semi-convitto, di minori residenti nel Comune di Prizzi presso strutture regolarmente iscritte all'Albo Regionale, a sensi dell'art. 26 della L.R. 22/86 e s.m.i.

Art. 2- Criteri di ammissibilità

Le istanze per il ricovero dei minori, a firma di uno dei genitori o di chi ne ha la podestà, dovranno essere inoltrate al Comune e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

- modello ISEE
- fotocopia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale;
- nulla osta per il ricovero, rilasciato dal legale rappresentante dell'Istituto prescelto.

Art. 3- Autorizzazione ricovero

I ricoveri potranno essere autorizzati fino al compimento del 18° anno di età. Qualora tale età, venga compiuta nel corso del ricovero quest'ultimo si intende prorogato fino al termine dell'anno scolastico.

L'inserimento di minori presso strutture residenziali, iscritte all'apposito Albo Regionale, può avvenire su iniziativa del Servizio Sociale comunale di concerto con i servizi dell'A.S.P di competenza, qualora il soggetto sia privo di supporto familiare, in accoglimento della domanda di aiuto delle famiglie non più in grado di assicurare adeguata assistenza.

L'inserimento può avvenire, inoltre, per espressa disposizione da parte dell'Autorità Giudiziaria.

I ricoveri a convitto o semi-convitto sono disposti con determina del Responsabile del Settore previa relazione dell'Assistente Sociale.

L'inserimento dei minori presso strutture residenziali sarà disposta dall'Ufficio Servizio Sociale previa stipula della convenzione tipo di cui alla L.R. 22/86 e al D.P.R.S 4 giugno 1996 e s.m.i;

Art. 4- Limiti di reddito

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Assessoriale n. 867/S7 del 15.04.2003, l'accesso al servizio di ricovero di minori è gratuito per i soggetti la cui situazione economica complessiva, determinata ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto, dall' I.S.E con riguardo alla famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R 223/89, non supera l'importo annuo del trattamento minimo pensione INPS per i lavoratori dipendenti adeguato, ove spettante, alle misure fissate dall'art. 38 della Legge 488/2001, maggiorato:

- del 50% nel caso in cui il soggetto richiedente è unico componente il nucleo familiare;
- del 100% nel caso di due soggetti;
- dell'ulteriore 35% per ogni componente minore od adulto oltre il secondo.

Per condizioni economiche superiori ai limiti di cui sopra i soggetti possono essere ammessi ai servizi ed alle prestazioni sociali richieste previa compartecipazione in misura pari al 5% del costo sostenuto dall'Ente per ogni € 516,46 superiore al limite per la gratuità.

Art. 5- Modalità di pagamento

Per la liquidazione delle rette di ricovero, stabilite nella convenzione, si provvede con determinazione del Responsabile del Settore, dietro presentazione da parte di ciascuna struttura, della contabilità mensile con allegata fattura, munita dell'attestazione circa la presenza del ricoverato per il periodo indicato a fianco di ciascun nominativo. I prospetti di cui sopra dovranno essere sottoscritti a conferma della loro veridicità dal legale rappresentante della struttura.

Art. 6 - Durata e scadenza della convenzione

La struttura di ricovero è obbligata a stipulare apposita convenzione con l'Ente e tale convenzione avrà validità triennale senza rinnovo tacito.

Art. 7 - Compito dell'Ufficio

L'ufficio Servizio Sociale può disporre il controllo delle strutture che ospitano i minori con retta a carico del Comune per accertare le condizioni del ricoverato e la validità della forma di assistenza erogata all'assistito.

TITOLO III

Minori riconosciuti *da un solo genitore*

Art. 8 - Finalità

E' riconosciuto un intervento economico a favore di minori riconosciuti *da un solo genitore*.

Il contributo potrà essere erogato a:

- gestanti nubili, con stato civile nubile, separate legalmente, divorziate, vedove il cui concepimento deve avvenire dopo il 300° giorno dalla morte del marito;
- figli naturali riconosciuti *da un solo genitore* di età compresa tra 0 - 18 anni.

Il sussidio decorre dal giorno dalla nascita.

Il nucleo familiare non deve superare i limiti di reddito determinati al precedente art. 4.

Prestazioni:

- sussidi in denaro per gestanti nubili, di sino ad un massimo di €. 1.000,00, per l'acquisto del corredo del nascituro su presentazione di regolare fattura;
- sussidio alimentare:

€. 5,00 al giorno per il 1° figlio;

€. 4,00 al giorno dal 2° figlio in poi.

Art. 9 - Documentazione

All'istanza, redatta in carta libera, sottoscritta dall'esercente la patria podestà, dovrà essere allegata la sotto elencata documentazione:

- a) estratto dell'atto di nascita del minore completo della maternità;
- b) autocertificazione dello Stato di famiglia;
- c) modello ISEE del nucleo familiare.

TITOLO IV

Affidamento familiare dei minori

Art. 10 - Finalità

L'Amministrazione comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle.

L'affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile, l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, così come previsto dalla Legge 184 del 4 maggio 1983 e s.m.i..

Art. 11 - Modalità

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione comunale su proposta del servizio sociale (all. n. 1 al presente regolamento), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà genitoriale (all. n. 2), ovvero, dal tutore sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. **Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.** Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto.

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazionare all'autorità affidante sull'andamento del programma di affido e i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine. Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore e, comunque, rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Per l'affidamento familiare si applicano anche le disposizioni interassessoriali per la costituzione e il funzionamento dei centri affidi distrettuali.

Art. 12 - Formalizzazione

Il Comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a :

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesta, una somma mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, quale contributo alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore in affidamento, *in misura pari al 50% della retta stabilita annualmente per il ricovero di minori in Istituto e comunque in misura non inferiore ad € 400,00 come disposto dalla direttiva interassessoriale n. 1737-3899 del 20 novembre 2003.* Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art. 13 – Scelta della famiglia affidataria

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore.

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori dietro valutazione effettuata dai servizi.

Art. 14 – Impegno della famiglia affidataria

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento;
- assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psico-fisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art.15–Impegno della famiglia d'origine

Le famiglie d'origine si impegnano a:

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

TITOLO V

Norme Finali

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui il Comune venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati in modo riservato, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni ivi previste nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge che regolano la privacy.

Gli operatori comunali sono conseguentemente tenuti ad assicurare la segretezza di tutte le informazioni acquisite per l'incarico svolto, ed in caso di violazione del segreto d'ufficio alla eventuale responsabilità penale si aggiunge la responsabilità amministrativa, cui conseguono sanzioni disciplinari.

ART. 17 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento sarà applicato a partire dalla data di esecutività. Dalla stessa data è abrogato ogni precedente regolamento in materia di minori.

Il presente Regolamento è soggetto a revisione se ricorrono i presupposti normativi.

Per quanto non espressamente previsto saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia.

I servizi contemplati nel presente Regolamento saranno erogati tenendo conto delle disponibilità di bilancio

INDICE

- 1. TITOLO I - Norme generali**
- 2. TITOLO II - Ricovero minori**
- 3. TITOLO III - Assistenza ai minori riconosciuti dalla sola madre**
- 4. TITOLO IV - Affidamento familiare di minori**
- 5. TITOLO V- Norme finali**

Allegato 1

FAC-SIMILE

Comune di

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dal servizio sociale relativa al minore nato il
a residente/i in

Preso atto dell'assenso manifestato il da genitore (o tutore) sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

Accertata l' idoneità ad accoglierlo da parte dell' affidatario

Residente a

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....

Visti gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, affida (o proroga l'affidamento) il minore

al dal al

salvo proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno

con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con periodicità all'autorità affidante.

Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari ad € quale contributo al mantenimento dell'affidato.

(Firma del dirigente amministrativo del comune)

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende esecutivo .

(Firma del giudice tutelare)

Allegato 2

FAC-SIMILE

Comune di

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE
(per gli affidamenti amministrativi)

Il/la Sig./Sig.ra abitante in
in Via n. tel.

Il/la Sig./Sig.ra abitante in
in Via n. tel.
genitori o tutori del minore

dichiara/dichiarano

di prestare ai sensi degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio consenso all'affidamento del minore
alla famiglia abitante
a via
tel.

si impegna/si impegnano

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso dalle famiglie affidatarie;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi su citate.

..... (data)

(Firma de..... affidant.....)

.....
.....

N.B.: I rapporti economici con gli affidatari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

Allegato 3

FAC-SIMILE

Comune di

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....I.... sottoscritt....
abitanti a via
tel.

si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n. del nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di modifica della legge n. 184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura, educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in termini preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione dei casi d'urgenza.

I sottoscritti chiedono la corresponsione della somma stabilita dal comune quale rimborso spese a favore dell'affidato/a che sarà riscossa da...../i sottoscritt.... ogni mese presso oppure versato direttamente sul conto corrente n. banca
agenzia

.....(data)

Firma/e

.....
.....